



## FATTO

PERCIBALLI Laila, con ricorso depositato in data 22.9.2012, impugna l'intimazione di pagamento n. 097201229102929602, notificata in data 30.7.2012 dall'~~PERCIBALLI Laila~~ chiedendo alla Commissione di voler "in via preliminare attesa la fondatezza della presente opposizione e la sussistenza dei gravi motivi di cui in narrativa, sospendere l'esecutività dell'intimazione di pagamento impugnato e delle cartella esattoriali (ove esistenti) di competenza di codesta Ill.ma Commissione adita e di qualsivoglia procedura prodromica e/o successiva all'invio del sollecito di pagamento; nel merito, richiamati tutti i motivi di accoglimento del presente ricorso compresi quelli indicati nell'indice e per brevità non sviluppati visti i noti principi di legge e di giurisprudenza Voglia in via principale: accertare l'inesistenza/invalidità/nullità/annullabilità dell'intimazione di pagamento n. 097201229102929602 e, per l'effetto, disporre l'annullamento dello stesso e di ogni atto a questo prodromico e/o presupposto; nonché, accertare l'invalidità della sottostante cartella n. 09720070368588342 e, per l'effetto annullarla. In via subordinata, nella denegata ipotesi di non integrale accoglimento del ricorso, comunque accertare l'illegittimità dell'intimazione impugnata e/o della sottostante cartelle, nonché il reale importo dovuto dall'opponente e, per l'effetto, rideterminare l'importo ridotto effettivamente dovuto. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, Iva e Cpa come per legge da liquidarsi all'avv. Laila PERCIBALLI che se ne dichiara antistataria" (pag.13).

~~PERCIBALLI Laila~~ deposita in data 25.7.2012 controdeduzioni chiedendo alla Commissione di voler "A) in via principale, rigettare il ricorso proposto dalla sig.ra PERCIBALLI nei confronti dell'agente della riscossione ~~PERCIBALLI Laila~~, per difetto di legittimazione passiva dell'agente stesso e/o in ogni caso siccome infondato in fatto ed in diritto e non provato. B) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre Iva e Cpa, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.", (pag.5). La Commissione tributaria provinciale, esaminati gli atti ed i documenti prodotti dalle parti, all'esito della pubblica udienza richiesta dalla contribuente, osserva e rileva quanto segue in


## DIRITTO

La ricorrente ha dedotto e documentato che la cartella esattoriale, richiamata nell'impugnato atto, è stata, nelle more, annullata dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale n. 249/59/10, ormai, passata in cosa giudicata; essendo stato annullato l'atto predisposto dell'impugnata intimazione va accolto il ricorso della contribuente.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

## P.Q.M

Accoglie il ricorso. Condanna la resistente Esattoria al pagamento di € 500,00  
Così deciso in Roma il 06.10.2014

Il Relatore  


Il Presidente  
